

ALL. N. 1bis DELIBERAZIONE MECC. N. 2011-06593/09

DIVISIONE URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA
IL DIRETTORE
Dott.ssa Paola VIRANO



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
DIREZIONE URBANISTICA
SETTORE STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE URBANA
VIA MEUCCI, 4



A. Mavaracchio: "Finestra su Torino"

VARIANTE PARZIALE N. 243 AL P.R.G.

(AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.)

VARIANTE ALL'ART. 30 DELLE NORME URBANISTICO-EDILIZIE DI ATTUAZIONE - FASCE DI RISPETTO.

APPROVAZIONE

DIRIGENTE DEL SETTORE PROGETTI E STRATEGIE URBANE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

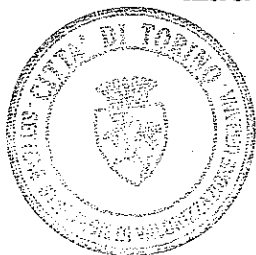
Arch. Daniela Grognaudi

RESPONSABILE TECNICO

Arch. Savino Nesta

COLLABORATORI TECNICI

Geom. Calogero Caramazza



Torino, novembre 2011



Allegato a)

La presente variante alle Norme del Piano Regolatore vigente riguarda il tema generale delle fasce di rispetto ed è costituita da una parte di relazione illustrativa (allegato a) e di una parte di inquadramento normativo (allegato d).

VARIANTE AL P.R.G. - RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con le varianti al P.R.G. n. 66 e n. 113, di razionalizzazione e valorizzazione di beni immobiliari di proprietà della Città per la successiva alienazione, sono state modificate, tra le altre, le destinazioni urbanistiche di due immobili siti in Strada Alta di Mongreno n. 343 e Strada Superga n. 47 da Servizi pubblici a Zona a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po. Un terzo immobile, con la stessa destinazione urbanistica, è sito in Strada Traforo del Pino (Villa Capriglio), non è stato oggetto di variante, ma fa parte degli immobili da alienare.

I tre immobili sopra descritti sono, almeno in parte, compresi in fascia di rispetto stradale e gli eventuali acquirenti dei beni in alienazione non potrebbero cambiare l'attuale destinazione d'uso (a servizi) a favore della residenza, prevista per la zona a verde privato con preesistenze edilizie dalle norme del P.R.G..

Infatti, l'art. 30, comma 3 delle N.U.E.A., prescrive che *"Sugli edifici compresi nelle fasce di rispetto sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso."*

Per i primi due casi sono state approvate le specifiche varianti che destinavano gli immobili a Zona a verde privato con preesistenze edilizie, quindi è stata dichiarata la volontà di imprimere proprio la destinazione residenziale prevista dal Piano.

Per il terzo immobile, già di proprietà comunale al momento dell'adozione del Nuovo Piano Regolatore (1991), la destinazione urbanistica era analoga ai due sopra descritti, cioè residenziale, ed era stato inserito nell'elenco degli immobili da alienare con destinazione residenziale.

Il Piano Regolatore approvato nel 1995, all'art. 30 delle N.U.E.A. disciplina le "Fasce di Rispetto", individuate nell'Allegato Tecnico n. 7 "Fasce di rispetto", che riprendono i minimi previsti dal D.M. 1404/68, con l'aggiunta della fascia di 150 metri per la tangenziale (lato nord) e di 10 metri per le strade collinari pubbliche (vincolo di PRG, vedi art. 23, comma 4 delle N.U.E.A.).

Le fasce di rispetto ferroviarie sono di 30 metri e di 6 metri per la Cremagliera di Sassi-Superga (D.P.R. 753/80).

Rimangono comunque valide le prescrizioni delle leggi di settore.

L'art. 30 delle N.U.E.A. prescrive quanto segue:

3: *"Sugli edifici compresi nelle fasce di rispetto sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso."*

4: *"Nelle aree soggette a vincolo cimiteriale è ammessa la realizzazione di parcheggi, parchi pubblici anche attrezzati, colture arboree industriali oltre all'installazione di chioschi a servizio del cimitero. ..."*

6: *"Nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato B delle presenti norme, nelle fasce di rispetto stradale individuate nel relativo allegato tecnico sono consentite le seguenti opere:*

a) impianti di distribuzione dei carburanti con relative opere accessorie (se ammissibili ai sensi del successivo art.31), parcheggi pubblici ed attrezzature al servizio della circolazione;

b) rampe di accesso alle autorimesse, con un tratto piano di almeno mt.5;

c) annullato

d) recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità;

e) nell'interrato, cabine elettriche e volumi tecnici.

Anche in difformità dalle indicazioni riportate negli elaborati del P.R.G. devono intendersi fatte salve le prescrizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed al relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue integrazioni."

6bis: *"Nelle fasce di rispetto ferroviarie, ancorché non individuate nell'allegato tecnico n. 7, si applicano le prescrizioni di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753."*

7: *"Nelle rimanenti aree o zone di rispetto valgono le prescrizioni delle leggi di settore."*

L'art. 23 delle N.U.E.A. riguarda invece, in particolare, le "aree per la viabilità", sia esistenti che in progetto, individuate nella Tavola n. 1 "Azzonamento" in scala 1:5000, nella Tavola n. 4 "Viabilità", in scala 1:10000 e nella Tavola n. 5 "Viabilità collinare" in scala 1:5000; in ultimo all'art. 8 delle N.U.E.A. "Aree normative", sono indicate le destinazioni d'uso ammesse, individuate nelle tavole di Piano in scala 1:5.000.

Il comma 4 dell'art. 23 delle N.U.E.A., prescrive che *"All'interno delle zone consolidate collinari la linea di arretramento del filo stradale è di 10 metri."*

Da quanto sopra descritto, si evince che gli immobili inclusi nelle fasce di rispetto si trovano in una situazione molto limitativa relativamente agli interventi ammissibili.

Ora, per consentire il cambio di destinazione d'uso in edifici compresi in fasce di rispetto, si rende pertanto necessaria una modifica normativa in tal senso, anche in adeguamento alle normative nazionali che non prevedono il divieto del cambio d'uso.

Per quanto sopra esposto, al fine di dare attuazione agli orientamenti precedentemente espressi, la presente variante urbanistica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., propone di apportare allo strumento urbanistico generale, in particolare alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, le seguenti modifiche:

- all'art. 30, comma 3 delle N.U.E.A., dopo le parole *"restauro e risanamento conservativo"* eliminare le parole *"senza cambio di destinazione d'uso"* ed aggiungere le seguenti parole: *"salvo specifiche norme di settore più restrittive relative alle infrastrutture a cui si riferisce la fascia di rispetto."*

Il cambio di destinazione d'uso è ammesso unicamente previa verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento ambientale relative a detta infrastruttura".

In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008) inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «"Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle

procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali *“non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D. lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi”*.

Sulla base di quanto sopra descritto, anche in coerenza con le previsioni degli artt. 1 e 2 della legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla pubblica amministrazione di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene pertanto che la variante non richieda l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931.

Con nota prot. 15632 del 15/12/2010 il Settore Ambiente e Territorio, ha espresso parere di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica, dichiarando che la variazione urbanistica non comporta modifiche ad elementi significativi per la classificazione acustica.

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell' art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

Il provvedimento in oggetto inoltre non ha effetti sulla dotazione di servizi pubblici. Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell' art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Gli elaborati del provvedimento sono i seguenti:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. – STATO ATTUALE (art. 30, comma 3);
- c) Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. – VARIANTE (art. 30, comma 3);
- d) Quadro normativo.

Successivamente all'approvazione della variante si procederà all'aggiornamento delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione - parte prima - del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante precedentemente descritta.

ESTRATTO DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. (ART. 30)
STATO ATTUALE

TITOLO V - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art. 30 - Fasce di rispetto

1 Il P.R.G. nell'Allegato Tecnico n. 7 in scala 1:5000 individua le fasce di rispetto.

2 Tali fasce assumono l'indice di edificabilità delle zone o aree normative in cui ricadono; le aree esondabili all'interno dei parchi urbani e fluviali hanno Indice di edificabilità di 0,01 mq S.L.P./mq S.T.

3 Sugli edifici compresi nelle fasce di rispetto sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso.

4 Nelle aree soggette a vincolo cimiteriale è ammessa la realizzazione di parcheggi, parchi pubblici anche attrezzati, colture arboree industriali oltre all'installazione di chioschi a servizio del cimitero.

Per l'impianto cimiteriale di Sassi, l'ampiezza della relativa fascia di rispetto è da intendersi fissata in m. 150 tranne sul lato est del cimitero che è stata ridotta a m. 100 con decreto del Sindaco.

5 Nelle fasce di rispetto fluviali (ex art. 29 della LUR) sono consentite attrezzature sportive collegate ai corsi d'acqua e per il tempo libero.

E' obbligatoria la piantumazione di alberi ad alto fusto.

6 Nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato B delle presenti norme, nelle fasce di rispetto stradale individuate nel relativo allegato tecnico sono consentite le seguenti opere:

a) impianti di distribuzione dei carburanti con relative opere accessorie (se ammissibili ai sensi del successivo art.31), parcheggi pubblici ed attrezzature al servizio della circolazione;

b) rampe di accesso alle autorimesse, con un tratto piano di almeno mt.5;

c) annullato

d) recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità;

e) nell'interrato, cabine elettriche e volumi tecnici.

Anche in difformità dalle indicazioni riportate negli elaborati del P.R.G. devono intendersi fatte salve le prescrizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed al relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue integrazioni.

6bis Nelle fasce di rispetto ferroviarie, ancorché non individuate nell'allegato tecnico n. 7, si applicano le prescrizioni di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.

7 Nelle rimanenti aree o zone di rispetto valgono le prescrizioni delle leggi di settore.

ESTRATTO DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. - (ART. 30)

VARIANTE

~~Abe~~ testo annullato

Abc testo introdotto

TITOLO V - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Art. 30 - Fasce di rispetto

- 1 Il P.R.G. nell'Allegato Tecnico n. 7 in scala 1:5000 individua le fasce di rispetto.
- 2 Tali fasce assumono l'indice di edificabilità delle zone o aree normative in cui ricadono; le aree esondabili all'interno dei parchi urbani e fluviali hanno Indice di edificabilità di 0,01 mq S.L.P./mq S.T.
- 3 Sugli edifici compresi nelle fasce di rispetto sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ~~senza cambio di destinazione d'uso~~ **salvo specifiche norme di settore più restrittive relative alle infrastrutture a cui si riferisce la fascia di rispetto.**
Il cambio di destinazione d'uso è ammesso unicamente previa verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento ambientale relative a detta infrastruttura.
- 4 Nelle aree soggette a vincolo cimiteriale è ammessa la realizzazione di parcheggi, parchi pubblici anche attrezzati, colture arboree industriali oltre all'installazione di chioschi a servizio del cimitero.
Per l'impianto cimiteriale di Sassi, l'ampiezza della relativa fascia di rispetto è da intendersi fissata in m. 150 tranne sul lato est del cimitero che è stata ridotta a m. 100 con decreto del Sindaco.
- 5 Nelle fasce di rispetto fluviali (ex art. 29 della LUR) sono consentite attrezzature sportive collegate ai corsi d'acqua e per il tempo libero.
E' obbligatoria la piantumazione di alberi ad alto fusto.
- 6 Nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato B delle presenti norme, nelle fasce di rispetto stradale individuate nel relativo allegato tecnico sono consentite le seguenti

opere:

a) impianti di distribuzione dei carburanti con relative opere accessorie (se ammissibili ai sensi del successivo art.31), parcheggi pubblici ed attrezzature al servizio della circolazione;

b) rampe di accesso alle autorimesse, con un tratto piano di almeno mt.5;

c) annullato

d) recinzioni a giorno che non ostruiscano la visibilità;

e) nell'interrato, cabine elettriche e volumi tecnici.

Anche in difformità dalle indicazioni riportate negli elaborati del P.R.G. devono intendersi fatte salve le prescrizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed al relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue integrazioni.

6bis Nelle fasce di rispetto ferroviarie, ancorché non individuate nell'allegato tecnico n. 7, si applicano le prescrizioni di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.

7 Nelle rimanenti aree o zone di rispetto valgono le prescrizioni delle leggi di settore.

QUADRO NORMATIVO

FASCE DI RISPETTO STRADALE

La previsione delle fasce di rispetto stradali discendono dall'art. 41 septies della Legge n. 1150/1942 e s.m.i., la quale prescriveva "distanze minime a protezione del nastro stradale".

Successivamente, il D.M. 1.4.1968 n. 1404 provvedeva a disciplinare tali distanze, in rapporto alla natura e caratteristiche della strada (artt. 3 e 4). L'art. 2 opera una distinzione nella tipologia delle strade e norma le distanze minime da osservarsi dal ciglio stradale per l'edificazione:

- Strade di tipo A (Autostrade), distanza minima 60 metri;
- Strade di tipo B (Strade di grande comunicazione), distanza minima 40 metri;
- Strade di tipo C (Strade di media importanza), distanza minima 30 metri;
- Strade di tipo D (Strade di interesse locale), distanza minima 20 metri.

La disciplina delle zone di rispetto stradale è oggi dettata dal Codice della Strada approvato con il D.Lgs. n. 285/1992 e dal relativo Regolamento di cui al D.P.R. n. 495/1992, modificato ed integrato dal D.P.R. 26/04/1993, n.° 147 e dal D.P.R. 16/09/1996, n.° 610, che ha regolato compiutamente ex novo le distanze dalle strade da osservarsi fuori dei centri abitati imponendo altresì delle fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.

Il Codice della Strada, all'art. 2, definisce le tipologie delle strade e le relative fasce di rispetto da mantenere (art. 18 e 19).

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali in A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali; F-bis Itinerari ciclopedonali.

Il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, agli artt. 26 e 27 e 28, detta la disciplina relativa alle "fasce di rispetto" all'interno e all'esterno del centro abitato, prescrivendo le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove

costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade.

Per le strade di tipo E ed F, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Ciò non significa che non esiste fascia di rispetto, ma solo che non viene data indicazione di una fascia minima, per cui il Piano Regolatore può imporre prescrizioni proprie relative alle distanze minime per l'edificazione, così come ha previsto il Piano Regolatore di Torino.

Il Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.° 285, vigente dal 1° gennaio 1993), all'art. 4 prescrive che ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il Comune deve provvedere alla specifica delimitazione del centro abitato.

Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice stesso ha imposto la perimetrazione del centro abitato introdotta dal Nuovo Codice della Strada, legata principalmente al traffico e al miglioramento della sicurezza della viabilità.

In particolare l'art. 127, lettera d) del D.Lgs n.° 360 del 10/09/93 "Disposizioni correttivi ed integrativi del Codice della Strada, approvato con D.Leg.vo n.° 285 del 30/04/92", ha introdotto all'art. 234 un nuovo comma 5.

Tale comma stabilisce che le norme degli art. 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada, relative alle fasce di rispetto e le corrispondenti norme regolamentari non si applicano finché non sia stata deliberata la specifica delimitazione dei centri abitati (a carico dei comuni) e la classificazione delle strade (a carico del Ministero dei LL.PP.). Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le precedenti disposizioni in materia (D.M., n.° 1404 del 01/04/1968 e dalla Legge n.° 729 del 24/07/1961, ecc...).

A seguito dell'emanazione delle norme previste dal comma 4 art. 13 del Nuovo Codice della Strada per la classificazione tecnico – funzionale delle strade nonché le circolari esplicative e disposizioni dello stesso e per ultimo il D.M. del 05/11/2001 "Norme Funzionali e Geometriche per la costruzione delle strade", la Città di Torino con Deliberazione del Consiglio comunale del 19 giugno 2002 ha approvato il "Piano Urbano del Traffico e della mobilità delle persone (PUT 2001)".

Il Piano Urbano del Traffico individua cinque tipologie di strade, (strade di scorrimento veloce, di scorrimento, d'interquartiere, di quartiere e locali), e precisamente: di tipo A, di tipo D, di tipo E e di tipo F riportate nell'allegata Tavola n.º 6 "Gerarchia Viaria". Tali strade, in base alla loro appartenenza a una delle classi sopra riportate, dovranno osservare una certa fascia di rispetto così come previsto dal Nuovo Codice della Strada.

Il perimetro del Centro Abitato del P.R.G. e quello indicato dal P.U.T. (Nuovo Codice della Strada), non risultano coincidenti, in quanto sono stati individuati con finalità e criteri diversi, ai sensi delle rispettive norme di riferimento (art. 81 della L.U.R. e art. 4 del Nuovo Codice della Strada).

Per le fasce di rispetto stradali, l'art. 18 del Nuovo Codice della Strada rinvia all'art. 28 del relativo Regolamento che prevede esclusivamente limiti minimi, e rimanda ad altri atti (nel caso di specie il P.R.G.), la possibilità di stabilirne l'entità.

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE

La Legge 1 agosto 2002 n. 166, all'art. 28 (Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali), modifica e aggiorna le precedenti norme sulle fasce di rispetto cimiteriali (testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.).

Le principali innovazioni precedono:

- a) I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge;
- b) Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO

Le fasce di rispetto ferroviarie sono regolate dal D.P.R. N. 753 dell'11 luglio 1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

Il riferimento è costituito dagli articoli dal 49 al 63.

L'art. 49 prevede che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, ridotti a sei metri (art. 51) per i tracciati delle

tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia. Tale distanza ridotta vale anche per piante, siepi e muri di cinta, steccati o recinzioni (art. 52). Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muri di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Tale misura potrà essere aumentata in modo che le costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

L'art. 53 regola le distanze da tenere nel caso di escavazioni o canali in prossimità della linea ferroviaria, da computare in modo che non arrechino pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.

Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

FASCE DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI

La normativa di settore relativa agli elettrodotti, originariamente normata dalla legge 22 febbraio 2001, numero 36 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*, è stata integrata e modificata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”*.

Secondo quanto riportato nel D.P.C.M. 8 luglio 2003, all'articolo 2 vengono mantenute le definizioni delle grandezze fisiche citate all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 di seguito riportate:

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

- a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;*
- b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti*

acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

mentre, come sotto esplicitato, l'articolo 8 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 abroga le precedenti norme:

“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.”.

Infine, l'articolo 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 ai commi 1 e 2 stabilisce i parametri e le competenze per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti come di seguito elencati:

“ 1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.

2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.”.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, a seguito di comunicazione da parte degli enti competenti in materia, si provvederà, dove necessario, all'inserimento della nuova fascia di rispetto dell'elettrodotto e con l'introduzione nella rispettiva legenda di un nuovo segno grafico per le fasce di rispetto di elettrodotto individuate ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

FASCE DI RISPETTO DI CAPTAZIONE POZZI

Le fasce di rispetto pozzi sono regolamentate dal D.P.R. n. 236/88, abrogato dal D. lgs n. 152/1999, le cui disposizioni in materia sono ora confluite nell'art. 94 del D. lgs n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente).

A livello regionale occorre fare inoltre riferimento alla L.R. n. 61 del 29/12/2000 "Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque" e al Regolamento n.15/R dell'11/12/2006 "Disciplina e procedimento di definizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano".

L'art. 94 del D. lgs n. 152/2006 stabilisce che l'individuazione delle aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e in zone di rispetto è di competenza regionale. Il Regolamento regionale n. 15/R dell'11 dicembre 2006, in attuazione della L.R. 61 del 29/12/2000, disciplina nel dettaglio le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. L'area di salvaguardia è distinta in "zona di tutela assoluta" e "zona di rispetto" la quale è ulteriormente distinta in "zona di rispetto ristretta" e "zona di rispetto allargata".

Ai sensi del Regolamento regionale, le Autorità d'Ambito devono adottare un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti nel quale dovranno essere indicate tra l'altro *"le opere di captazione in ordine alle quali proporre la definizione delle aree di salvaguardia"* e le *"opere di captazione per le quali sia programmato l'abbandono nei cinque anni successivi all'adozione del programma stesso e relativo piano di dismissione..."*.

Fino all'adozione del programma di adeguamento suddetto, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento regionale *"le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa"*.

A seguito di approfondimenti svolti presso i competenti settori regionali, di carattere generale sulla materia, viene peraltro riconosciuto che *"la definizione con l'obsoleto criterio geometrico non sempre tiene in considerazione il grado di vulnerabilità della risorsa e le condizioni idrogeologiche degli acquiferi captati"* mentre il criterio cronologico, previsto dal Regolamento *"individua più puntualmente l'area da sottoporre a vincoli, suddividendola nell'area di rispetto ristretta, sulla quale i vincoli sono più restrittivi, e in quella allargata con obblighi meno vincolanti"*.

Nelle more della definizione di quanto sopra, la Regione Piemonte mediante atti puntuali (determinazioni dirigenziali) può concludere i procedimenti di definizione delle aree di salvaguardia dei campi pozzi e delle aree di salvaguardia della captazione di acqua superficiale; i comuni devono conseguentemente recepire nello strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia, emanare i provvedimenti necessari per il rispetto degli stessi e notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

LEGGE URBANISTICA REGIONALE N. 56 DEL 1977

La Legge Urbanistica Regionale del 5 dicembre 1977 n. 56, al titolo IV – Norme per la Formazione del Piano Regolatore Generale Comunale o Intercomunale, disciplina le “Fasce o zone di rispetto” all'art. 27.

Comma 1: *“A protezione dei nastri. e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, ...”.*

Comma 2: *“Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a mt. 10,00; ...”*

Comma 3: *“Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, e' fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali; sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale può prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati.”*

Comma 4: *“Nelle fasce di rispetto delle ferrovie previste nei Piani Regolatori, fermi restando i divieti e le eccezioni previsti dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, non*

sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico.”

Comma 5: “Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni ne' l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.”

Comma 13: “Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.”